

OSSERVA

Preliminarmente, deve osservarsi che il ricorso appare tempestivamente avanzato e che il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendone il rigetto.

Nel merito, il Collegio rileva che, nel corso dell' audizione personale dinanzi la competente Commissione Territoriale, l'odierno ricorrente ha dichiarato di essere un cittadino gambiano, nato in un quartiere di Serekunda, di parlare la lingua mandinka, di professare la religione musulmana e di appartenere al gruppo etnico mandinka; la sua famiglia di origine era composta dal padre, poligamo, due fratelli e una sorella maggiore. La madre, invece, era deceduta durante il parto.

Con riferimento al motivo per il quale aveva lasciato il suo Paese, il richiedente asilo ha dichiarato che all'età di circa 12 anni, in seguito ad un dissidio con un cugino, che avrebbe riportato la frattura di un braccio, il padre lo avrebbe percosso, accusandolo di avere già ucciso sua madre e di volere uccidere altre persone. Per sottrarsi all'ira del padre, era scappato via da casa, rifugiandosi in un garage dove, insieme ad altri ragazzi, abitava e svolgeva piccoli lavori per i clienti in modo da potersi sostenere. L'istante, proseguendo nel racconto, dichiarava che, durante il periodo in cui aveva alloggiato nel garage, un uomo adulto sconosciuto lo aveva aiutato, dandogli cibo e indumenti, e, infine, lo aveva accolto in una propria struttura ubicata a Sukuta, centro abitato del Gambia, situato nella Divisione della West Coast, non distante da Serekunda.

Aveva quindi trascorso un periodo a Sukuta, presso l' alloggio della persona che lo ospitava. Si trattava di una residenza privata ma utilizzata per ricezione turistica e nella quale si svolgevano eventi rivolti a uomini adulti omosessuali. A tali eventi lui non aveva mai partecipato attivamente, limitandosi a pulire gli spazi utilizzati. Nel luglio 2013, la polizia aveva tuttavia eseguito un controllo presso la struttura, arrestando gli astanti e lo stesso r.a., allora dodicenne (*“poi qualcuno mi ha portato a casa sua e mi ha dato vestiti, lì non stavo bene, abitavo a casa sua” [...]“lì è successo questo problema per cui sono partito. Abitavamo lì, ma è un alloggio, una residenza, si facevano feste. Un giorno è arrivata la polizia perchè dicevano che le persone che*

PDF Eraser Free

erano lì erano omosessuali. Io pulivo, toglievo le carte e le bottiglie; non era un lavoro, ma mi ha aiutato e facevo questo. Quando hanno fatto questo arresto di gruppo, mi hanno portato in caserma e mi hanno chiesto il numero della famiglia per chiamarli, ma non ricordavo il numero di nessuno ”: pag. 4 e 5 del verbale).

Raccontava, inoltre, di essere stato portato presso gli uffici di polizia di Serekunda, dove aveva subito interrogatori, torture con scosse elettriche e percosse, poi in quelli di Bundung, dove era stato sottoposto ad interrogatori, e poi, ancora, a Kanifing, dove era stato percosso una sola volta, ma si era ammalato e, a seguito ad un episodio di emottisi, era stato trasferito presso l’ospedale di Banjul, in regime di detenzione. Da lì riusciva ad eludere i controlli ed evadere, lasciando immediatamente il Paese per andare in Senegal, grazie all’aiuto di un uomo che aveva ricevuto incarico da sua sorella.

Sul motivo dell’arresto, precisava: *“ero seduto con le persone che dicono che sono gay. Quando sono venuti per fare gli arresti, mi hanno arrestato. Hanno controllato che queste persone mettevano vestiti da donna, in foto e penso che da lì hanno capito che quelle persone sono gay.(...) festeggiavano in piscina, ballavano e bevevano. Venivano con le macchine. Facevo il bagno in piscina, ma raccoglievo bottiglie, cercavo di pulire (...). Non lo sapevo (che fossero omosessuali). Li vedevo festeggiare ma non lo sapevo. Ma vedevo due maschi che si baciavano ”.*

Con riferimento, invece, al timore di rimpatrio, l’istante rispondeva: *“ Temo di essere arrestato per tutta la vita (...). per il problema che è successo, dicevano che sono gay. Quelli che sono stati arrestati non sono ancora liberi (...). La signora che mi interrogava mi diceva che ero troppo giovane e dovevo dire cosa facevo con loro. Ho spiegato perché ho lasciato la casa e cosa facevo in quel luogo. Ma la signora non mi ha fatto uscire dalla caserma (...). Molte persone hanno visto in TV quello che è successo e molti sono consapevoli di questa cosa. ” (pag. 8 del verbale).*

Riferiva inoltre il richiedente asilo che era stato in Senegal per oltre un anno e che successivamente si era trasferito prima in Mali e poi Niger, per raggiungere, infine,

PDF Eraser Free

la Libia, dove era stato tratto in arresto per due volte, sia a Ben Walid che a Zabrata, rimanendo a lungo detenuto (*“poi mi sono sentito con mia sorella, mi ha detto che in Mali qualcuno mi avrebbe aiutato, ma non so come lo conosceva. L'uomo che ho incontrato è un autista, dovevo lavorare per lui a Bamako. Sono stato in Mali qualche tempo. (...) In Niger non so quanto tempo sia stato: lì ho conosciuto una ragazza che ha un ristorante ho fatto il lavapiatti. Poi mi ha detto che suo marito era in Libia e che doveva andare lì a lavorare (..) lei non mi pagava (...) siamo andati in Algeria (..). Poi in Libia mi hanno arrestato a Ben Walid credo. Sono rimasto quasi un anno (..). Il secondo arresto è durato 7 mesi, a Zabrata”*: pag. 4 del verbale). Dopo essere scappato dal carcere di Zabrata, il ricorrente riusciva ad imbarcarsi per l'Italia e sbarcava a Pozzallo il 15.04.2017, quando era ancora minorenne, presentando richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Ragusa il 2.11.2017.

La Commissione Territoriale di Siracusa ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, considerando non coerenti, né credibili e circostanziate le dichiarazioni del ricorrente e rilevando, in particolare, una insufficienza di dettagli riguardo agli eventi narrati, anche con riferimento alla collocazione cronologica degli stessi.

Con il ricorso, si censura, al contrario, la decisione della Commissione Territoriale in quanto non avrebbe tenuto conto della giovanissima età del ricorrente all'epoca dei fatti, del basso livello di scolarizzazione, nonché della sua condizione di vittima di sfruttamento sessuale da parte di adulti.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, ribadendo la legittimità dell'operato della Commissione.

Nel corso del presente procedimento, è stata prodotta copiosa documentazione relativa al percorso di integrazione socio-economica e culturale del richiedente asilo, attestante, in particolare, la frequenza di corsi di studio e professionali e lo svolgimento di attività lavorativa.

All'udienza del 30.11.2021, il ricorrente, comparso personalmente, è stato nuovamente ascoltato. In tale sede, ha confermato che la madre era morta durante il

PDF Eraser Free

parto; che la sorella maggiore lo aveva aiutato a lasciare il Gambia e ad andare in Senegal per farsi curare ; che una “sister” lo aveva aiutato in Niger e che con lei era andato in Libia, dove erano stati tratti in arresto entrambi. Confermava , inoltre, che, dopo la lite con il padre, era andato a vivere in un garage e che era stato successivamente portato da un adulto nella casa nella quale si svolgevano feste rivolte ad omosessuali, ammettendo di essere stato sfruttato sessualmente dalla persona che gli aveva offerto ospitalità che lo aveva anche indotto ad intrattenere rapporti sessuali con turisti ospiti della medesima struttura (*“sia il gambiano che i turisti ci hanno chiesto di fare sesso con loro, in cambio di denaro e comunque per ospitarci presso la loro casa. Noi abbiamo accettato perché la situazione in cui vivevamo era troppo precaria. ADR. Ovviamente i turisti cambiavano. I nuovi turisti che arrivano chiedevano comunque prestazioni sessuali. ADR. Non penso di essere omosessuale, sono stato sfruttato sessualmente da adulti quando ero un bambino e indotto alla prostituzione. ADR. L’uomo gambiano ci ha attirato con la prospettiva che lo avremmo aiutato nelle pulizie di casa, ma, dopo il primo giorno, ha preteso da noi altro. ADR. La polizia mi accusava di atti sessuali. ADR. Io non volevo accusare il signore che ci aveva coinvolto in questo giro perché comunque era una persona che mi aveva aiutato molto, più di mio padre .ADR. Non posso tornare in Gambia perché il procedimento a mio carico penso che sia ancora pendente. E’ mia sorella che conosce il mio avvocato, ma credo si sia limitato a farmi uscire su cauzione e a farmi andare agli arresti ospedalieri. ADR. I miei amici allora minorenni sono tutt’ora in carcere, l’ho saputo attraverso un mio amico su Facebook nel 2017”*).

Ha confermato, inoltre, i periodi trascorsi nei paesi di transito, specificando: *“ In Algeria ero sempre con questa donna che chiamavo sister. Ribadisco che il viaggio lo ha pagato sister come compenso perché avevo lavorato senza retribuzione per lei prima della partenza. Arrivati in Libia siamo stati arrestati. Lei è morta. Un libico mi ha aiutato ad uscire dal carcere e mi ha portato in un campo, per uscire dal quale dovevo dargli dei soldi (..). Io non avevo dei soldi né nessuno a cui chiederli e alla fine sono riuscito a scappare, saltando il recinto. ADR Sono riuscito a partire infiltrandomi*

PDF Eraser Free

tra le persone che avevano pagato il viaggio su una barca, che però è stata fermata e siamo stati riportati indietro e arrestati. Sono stato poi 7 mesi detenuto nel carcere di Zabrata (...) In Libia ho subito maltrattamenti, non ci davano cibo a sufficienza in carcere e venivamo percossi perché non pagavamo”.

Il ricorrente ha riferito , infine, di non essere in grado di produrre alcuna documentazione a supporto delle sue dichiarazioni perché sua sorella maggiore viveva in Senegal e lui non aveva più alcun rapporto con il padre e con i fratelli rimasti in Gambia.

Ciò premesso, in punto di onere della prova, l’art. 3 comma 5 del D. Lgs. 251/2007 (decreto che ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95) prevede che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Con riferimento al citato art. 3, la Suprema Corte ha affermato che tale norma costituisce “unitamente al d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all’accertamento delle

PDF Eraser Free

condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese" (Cass. 10/04/2015 n. 7333).

Nel caso di specie, il ricorrente ha assolto a tutti gli oneri su di lui gravanti ai sensi dell'art. 3 c. 5 d.lgs. 251/2007: ha infatti presentato la propria domanda tempestivamente e ha fornito una versione precisa, coerente e sufficientemente costante degli accadimenti in cui è rimasto coinvolto e che l'hanno spinto a lasciare il proprio paese, riuscendo ad ammettere solo nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi al GD, di essere stato vittima di sfruttamento sessuale da parte di adulti, oltre che di essere ormai percepito come omosessuale nel Paese di origine.

Quanto rappresentato non risulta inoltre contraddetto dalle pertinenti informazioni sul Paese di origine. In primo luogo, si osserva che è diffuso in Gambia il fenomeno dello sfruttamento, anche sessuale, dei minori (<https://www.ecoi.net/en/document/2082717.html>); secondo le ONG i divieti di legge vigenti al riguardo trovano difficilmente applicazione per una cultura della segretezza per quanto riguarda le questioni familiari intime e una propensione alla risoluzione di problemi al di fuori dell'ordinamento giuridico formale. L'età minima per il sesso consensuale è di 18 anni." (COI tratte dal "Country report on Human Rights Practices: Gambia": <https://www.ecoi.net/en/document/2071172.html>).

PDF Eraser Free

La Gambia presenta inoltre, secondo fonti internazionali (<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf>), una forte e crescente diffusione del turismo sessuale minorile; si presume al riguardo che esistano reti organizzate di *sex trafficking* che promuovono il *child sex tourism* e che esistano intermediari che ospitano turisti sessuali in residenze private al di fuori delle zone turistico-commerciali di Banjul, realizzando il crimine in modo che sia più difficile da individuare (si veda, ancora, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf>).

Si osserva, poi, che, sebbene la situazione in Gambia sia migliorata a seguito dell'insediamento del nuovo Governo guidato da Adama Barrow, non è stata comunque abrogata la norma che punisce gli atti omosessuali (SEZIONE III (*OFFENCES INJURIOUS TO THE PUBLIC IN GENERAL*) - CAPO XV (REATI CONTRO LA MORALE) – artt. 144 (*UNNATURAL OFFENCES*), 145 (*ATTEMPTS TO COMMIT UNNATURAL OFFENCES*) e 147 (*INDECENT PRACTICES BETWEEN MALES*) (FONTI: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=75289 ; <https://www.lawhubgambia.com/criminal-law-database>).

Ai sensi dell'art. 12 del codice penale del Gambia, si presume, infine, non imputabile, a meno che non si provi che fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto, il minore da 7 a 12 anni (FONTI: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=75289 ; <https://www.lawhubgambia.com/criminal-law-database;>); nel luglio 2012, allorchè, secondo il racconto, le FF.OO. eseguirono il controllo presso la struttura ricettiva in cui il richiedente asilo era ospitato, questi, ormai dodicenne, era quindi imputabile per l'ordinamento del Paese; anche ove fosse stato minore di 12 anni all'epoca dei fatti, del resto, egli avrebbe potuto essere arrestato e processato se ritenuto capace di intendere e di volere.

PDF Eraser Free

In definitiva, deve concludersi che il narrato – dal quale emerge che l'odierno ricorrente, quando era ancora minorenne, fu reclutato e ospitato, , per finalità di sfruttamento sessuale e della prostituzione, in una residenza privata destinata a struttura per eventi e per turisti e successivamente tratto in arresto e mantenuto in stato di detenzione con l'accusa di aver commesso atti omosessuali - è del tutto plausibile nel contesto del Paese di origine, la Gambia, noto per il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, nel quale l'omosessualità è fortemente stigmatizzata sul piano sociale e gli atti omosessuali sono considerati reato (puniti dal codice penale gambiano con la reclusione sino a 14 anni e con l'ergastolo qualora ricorrano le fattispecie aggravate¹) e il minore ultradodicesimo è imputabile.

Venendo, quindi, all'esame della disciplina della quale si chiede l'applicazione, e con particolare riferimento allo status di rifugiato, va evidenziato che l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2).

Occorre inoltre osservare che l'art. 7 D.Lgs 251/2007 specifica, in tema di atti di persecuzione ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, che essi devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

¹ <https://www.refworld.org/country,COI,AMNESTY,,GMB,,5a9938fea,0.html>

PDF Eraser Free

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il comma 2 del citato articolo contiene poi un'elencazione non esaustiva degli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento della qualifica di rifugiato, prevedendo che essi possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

L'art. 8 del D. Lgs 251/2007, definisce, infine, i motivi di persecuzione, specificando, alla lett. d), cosa debba intendersi per “*particolare gruppo sociale*”, ossia un gruppo sociale “*costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In*

PDF Eraser Free

funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale puo' essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere.”.

Al comma 2, l'art. 8 D. Lgs 251/2007 statuisce poi che *“Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possenga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.”.*

Premesso quanto sopra, il primo profilo da considerare è che il richiedente asilo è identificabile come vittima di tratta interna nel Paese di origine per finalità di sfruttamento sessuale e della prostituzione.

La tratta di persone è stata infatti definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo nel dicembre del 2000, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006 n. 146, e in particolare dal Protocollo addizionale alla Convenzione, come *“Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.”.*

E' superfluo rammentare che, in virtù di quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e nazionale, un minore deve considerarsi vittima di tratta anche se nei suoi confronti non sono stati utilizzati mezzi di coercizione (nella specie, peraltro,

PDF Eraser Free

ferma restando l'irrelevanza del consenso, il reclutamento è avvenuto con inganno e abuso della posizione di vulnerabilità, tipicamente utilizzati nei confronti delle vittime della tratta degli esseri umani).

Ebbene, la tratta di un minore è una grave violazione degli artt. 34, 35, 36 e 37 della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed entrata in vigore il 2 settembre 1990.19 nov 2021 e costituisce atto rientrante fra quelli di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), come specificato del resto dal secondo comma del medesimo articolo, alla lettera f), essendo atto specificamente diretto contro l'infanzia.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il richiedente asilo sia stato esposto ad atti di persecuzione diretta ed individuale, ricorrendo altresì i motivi di persecuzione di cui all'art. 8 del D. Lgs 251/2007. E' indubbio infatti che i minori in stato di abbandono possano essere considerati "particolare gruppo sociale" e che, nella specie, il ricorrente fu individuato come vittima dall'agente di persecuzione in ragione della sua appartenenza alla categoria, particolarmente vulnerabile, di "bambino di strada", abbandonato dalla famiglia, e dell'assenza di tutela da parte delle autorità interne.

Il secondo profilo concerne l'orientamento sessuale, anche se nella specie solo percepito, che costituisce anch'esso fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale", l'appartenenza al quale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, in presenza di un fondato timore di atti di persecuzione di cui all'articolo 7 (nella specie, *provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio e azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie*) integra il presupposto per il riconoscimento dello "status" di rifugiato.

Sul punto, è intervenuta anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato che *“una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese di origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e*

PDF Eraser Free

costituisce pertanto un atto di persecuzione” (Cass., 25 maggio 2020, n. 9815; più recentemente, Sez. 6, Num. 28940 Anno 2022).

Deve inoltre considerarsi che a norma dell’art. 3, co. 4, del D.Lgs n. 251/2007, *“Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzione o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purchè non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

In altri termini, il dato normativo, secondo un’interpretazione letterale, stabilisce una presunzione relativa di fondatezza del timore o del rischio effettivo ove il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzione o di danni gravi, presunzione superabile solo da elementi, anche di natura logica, di segno contrario; la sussistenza di *“gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”* assume poi rilievo per il riconoscimento delle protezioni c.d. *“tipiche”* ancorchè si ritengano cessati i rischi originariamente ravvisabili di persecuzioni o danni gravi (disposizione più favorevole di quella di cui all’art. 4, co. 4 della Direttiva Qualifiche del 13 dicembre 2011, n. 95, che si limita a stabilire che *“Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno”* e non contiene l’inciso *“e purchè non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*).

Tale interpretazione trova peraltro conforto in una lettura sistematica delle norme di cui al D. Lgs 251/2007, posto che, in presenza di gravi ragioni umanitarie che impediscono il ritorno nel Paese di origine, non può dichiararsi cessato lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria ancorchè siano venute meno o siano mutate

PDF Eraser Free

le circostanze che ne avevano determinato il riconoscimento (art. 9, co. 2 e art. 15, co. 2 del D. Lvo 251/2007; disposizioni, anche in questo caso, più favorevoli rispetto a quelle degli artt. 11 e 16 della D.Q., che fanno invece riferimento non a gravi motivi umanitari, ma a “*motivi di imperio*” derivanti da precedenti persecuzioni o danni gravi tali che il richiedente, pur essendo cessate o modificate le circostanze che hanno indotto al riconoscimento dello status, rifiuti di avvalersi della protezione del suo paese).

Nel caso in esame, la giovane età del richiedente asilo, l'assenza di una rete familiare e sociale in grado di supportarlo nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine, la consapevolezza solo da poco tempo maturata in ordine allo sfruttamento subito, il vissuto di emarginazione dalla famiglia o dalla comunità e il rischio concreto di esclusione sociale e persecuzioni giudiziarie sono elementi che non consentono di escludere gravi conseguenze in caso di rimpatrio. La persecuzione subita, ivi compresi i trattamenti inumani e degradanti in carcere, ossia da parte delle istituzioni che avrebbero dovuto proteggere il richiedente asilo da ogni forma di abuso, non può poi non aver prodotto effetti psicologici traumatici, incidendo sul percorso di crescita e maturazione, e ciò rende inesigibile il ritorno forzoso nel paese d'origine.

Alla stregua, dunque, delle informazioni sopra riportate e dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi che le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente configurino i presupposti normativamente previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, art. 2, lett. D), dir. 2011/95/UE, nonché dall'art. 2, c. 1 lett. E) del d.lgs. 251/2007.

Con riguardo alle spese di lite, nulla va disposto, in quanto “*qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte*

PDF Eraser Free

soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (vedi Cass. sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 nonché, da ultimo, Cass. sez. 6 - 2, 29/11/2018 n. 30876). Nel caso di specie la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002, a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale della ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, riconosce in capo al ricorrente, CEESAY nato a Serekunda, Gambia, il *lo status* di rifugiato e il diritto di godere del relativo permesso di soggiorno.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16/03/2023

IL GIUDICE EST.

Dott.ssa Iolanda Apostolico

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo Escher